

ALLEGATO 1

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

OGGETTO E FINALITÀ

La presente procedura descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'ammissibilità della domanda di iscrizione, nonché al mantenimento della regolare iscrizione all'Elenco ovvero ne venga disposta la cancellazione.

La presente procedura intende perseguire le due seguenti finalità:

1. descrivere in dettaglio, tutte le fasi che il Provveditore porrà in essere per l'istituzione e la successiva tenuta dell'Elenco Operatori Economici;
2. fornire una guida pratica per l'operatore economico in cui sono indicate le modalità operative necessarie per conseguire e mantenere l'iscrizione all'Elenco.

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'Elenco Operatori Economici di Unioncamere è necessario essere in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento di contratti pubblici secondo la normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84) ed allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

1. domanda d'iscrizione (allegato A1);
2. Elenco categorie merceologiche per le quali si chiede iscrizione (allegato A2)
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
4. Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000;
5. Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

L'operatore economico deve:

1) compilare in ogni parte della domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema tipo di cui all'allegato A1 (Domanda di iscrizione) ed allegare la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma. La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità.

Avvertenza: Ai fini dell'inserimento nell'Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), ad Unioncamere **ESCLUSIVAMENTE**, mediante **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**, all'indirizzo PEC: **unioncamere@cert.legalmail.it**. Nell'oggetto della mail certificata dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione Elenco Operatori Economici". Il Provveditore effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di presentazione, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. Il Provveditore informa l'operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al recapito di posta elettronica certificata PEC indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione. A seguito di positiva verifica il Provveditore decide l'ammissione dell'operatore all'Elenco, che diventerà operativa all'atto della pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito di Unioncamere nella sezione dedicata.

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Il Provveditore a seguito dell'ammissione delle domande di iscrizione aggiorna l'Elenco Operatori Economici secondo quanto disposto dall'avviso.

Avvertenza: L'operatore non dovrà compiere altre attività (se non quelle richieste per il mantenimento della propria iscrizione secondo le disposizioni di cui all'avviso Elenco Operatori Economici e quelle eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante).

VARIAZIONI, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione all'Elenco Operatori Economici, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente alla Stazione Appaltante non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, utilizzando il modello allegato A1.

In ogni caso gli operatori economici sono tenuti, pena l'immediata cancellazione dall'Elenco, a trasmettere ad Unioncamere l'aggiornamento dei dati entro il 30 ottobre di ciascun anno (allegato A1).

Il Provveditore, durante il corso di validità dell'Elenco Operatori Economici, inserisce nell'Elenco, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, gli operatori economici che risultano in possesso di tutti i requisiti necessari.

Chi ha conseguito l'iscrizione all'Elenco Operatori Economici può in qualsiasi momento chiedere alla Stazione Appaltante di essere cancellato dall'Elenco. La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

Il Provveditore dispone la cancellazione dall'Elenco Operatori Economici di quegli operatori economici che non osservano le disposizioni del presente regolamento.

Più precisamente verrà disposta la cancellazione e la conseguente esclusione dall'Elenco:

- nel caso in cui, a seguito di eventuali verifiche, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
- per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura, di variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Elenco;
- qualora Unioncamere venga in possesso di documenti o notizie con qualsiasi mezzo pervenuti, che dimostrino il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento;
- per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa ecc....);
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc....);

Tutti gli atti relativi alla procedura di costituzione dell'elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.